

Ragionando di amnistia e repressione

Redazione di Radio Onda Rossa, 2013

Dalla concessione dell'ultima amnistia sono passati più di 20 anni e nel frattempo la popolazione carceraria è aumentata di circa 3 volte rendendo la permanenza in carcere ancora più invivibile di quella che normalmente è. Se n'è accorta persino la Comunità Europea che ha richiamato più volte lo stato italiano a porvi rimedio. Ma come? Nella tradizione dei governi succedutisi dal 1945 al 1990, il rimedio più sbrigativo si è tradotto nella concessione dell'amnistia, quasi sempre accompagnata dall'indulto. Ma negli ultimi 20 anni l'atteggiamento delle forze politiche che siedono in parlamento è cambiato: niente più "indulgenza" nei confronti dei detenuti e delle detenute, inasprimento delle pene e ampliamento delle tipologie di reato

verso quei comportamenti sociali ritenuti devianti. La legge Bossi-Fini, quella Giovanardi relativa alle droghe e poi il pacchetto sicurezza che ha introdotto il reato di clandestinità (tra le altre) hanno fortemente contribuito a raggiungere il record di 67.000 tra detenuti e detenute di cui un terzo di provenienza extracomunitaria.

A suggello di questo rinnovato autoritarismo, nel 1992, sono state cambiate le regole per la concessione dell'amnistia: non più prerogativa del Presidente della Repubblica (su proposta delle forze politiche), ma legge dello stato che, per essere approvata, deve ottenere la maggioranza dei 2/3 in entrambe le camere. Un vero e proprio chiavistello politico che preclude ulteriormente la via della libertà a chi sta dietro le sbarre. Se ne ebbe conferma in occasione dell'ultimo provvedimento d'indulto nel 2006, ottenuto con immensa fatica e rimandato oltre ogni limite di sopportazione, con livelli altissimi di sovraffollamento delle carceri e subito additato dal giustizialismo di destra e di sinistra come la fonte di ogni male. I provvedimenti di clemenza, storicamente funzionali ai sistemi penitenziario e giudiziario stessi per la loro perpetuazione, si sono trasformati negli ultimi decenni in chimere cui far aggrappare le speranze della popolazione reclusa, tenendola buona a fronte di livelli di vivibilità interna intollerabili e concedendo tutt'al più in loro vece

“indultini” e provvedimenti cosiddetti “svuota-carceri” con nessuna incidenza sostanziale. Il dato strutturale di aumento costante della carcerazione, dovuto a politiche repressive che criminalizzano sempre più comportamenti “devianti” in un ordine sociale spietatamente classista non è stato neanche più provvisoriamente scalfito o interrotto dalla clemenza del potere. Persino l’indulto del 2006, unico provvedimento incisivo dell’ultimo quarto di secolo, per essere approvato ha dovuto far raggiungere quota 60.000 detenuti, non si è accompagnato con un’amnistia che avrebbe rallentato le nuove incarcerazioni e nel giro di meno di dieci anni ci ritroviamo con un livello di sovraffollamento ancora più pesante di prima della sua approvazione.

Resta la strada della protesta che però, nonostante le denunce della situazione carceraria (ma anche le richieste di amnistia) fatte già da alcuni anni da quelle organizzazioni che si occupano assiduamente del carcere, appare tutta in salita stante la diffusa rassegnazione (per non dire dell’autolesionismo) che regna nelle carceri. D’altra parte come “pretendere” che i reclusi e le recluse riescano a fare ciò che per altri versi non fanno i movimenti? Forse che nella comunità dei liberi (o a piede libero) non c’è rassegnazione e non si riscontrano analoghe difficoltà a esprimere e organizzare quel conflitto che la parte

più politicizzata della società indica come assolutamente necessario per cambiare lo stato di cose presenti?

In questo contesto, alcuni mesi fa, è stata lanciata una *“campagna politica per l’ammnistia sociale e per l’abrogazione di quell’insieme di norme che connotano l’intero ordinamento giuridico italiano e costituiscono un vero e proprio arsenale repressivo e autoritario dispiegato contro i movimenti più avanzati della società”*. L’intenzione dunque, sembra essere quella di coniugare la richiesta di amnistia con l’esigenza di contrastare l’azione repressiva dello stato che negli ultimi anni ha colpito con insistenza lotte e manifestazioni di piazza. In effetti la numerosità delle denunce penali e la pesantezza delle condanne comminate in recenti processi, sono indice di una pratica repressiva che – specie se rapportata ad anni precedenti - appare sproporzionata rispetto ad una situazione sociale, effervescente sì, ma comunque sotto tono se commisurata al grado di peggioramento delle condizioni di vita. Comunque sia la repressione in corso è un dato di fatto così come lo è il sovraffollamento delle carceri, dei “suicidi” che vi avvengono e di tutte le vessazioni che vi si compiono: il problema è capire se e come le due cose possono stare insieme. L’applicazione di quest’ammnistia sociale sarebbe una boccata di ossigeno assolutamente necessaria per coloro che attualmente sono inquisiti per

reati connessi a lotte e manifestazioni. L'Osservatorio sulla repressione che l'ha promossa tenta anche così di censire le decine di migliaia di provvedimenti messi in campo per colpire le diverse espressioni di conflitto: dalle denunce, alle carcerazioni preventive, ai fogli di via e provvedimenti amministrativi e penali di varia natura che costringono le persone colpite a lunghi iter giudiziari e odiose restrizioni nelle loro vite col fine di soffocare il dissenso, desolidarizzare le espressioni collettive di lotta, intimidire sul nascere ogni forma di opposizione. Ma "l'arsenale repressivo" costituito dall'eredità del codice Rocco e dalle svariate aggravanti per terrorismo introdotte nell'ordinamento penale, non ne sarebbe intaccato. Inoltre occorre sottolineare che senza la contestuale applicazione di un condono, l'amnistia non avrebbe effetto sui reati con pena massima superiore ai 5 anni (sempre che venga applicata la stessa soglia delle amnistie del 1968 e 1970, ma potrebbe essere inferiore) escludendo, ad esempio, i reati previsti dall'Art. 419 (nota 1) e quelli associativi. A questo proposito è forse utile fare delle precisazioni riguardo alle passate amnistie del 1968 e 1970. È stato sostenuto infatti che in quelle amnistie, certamente dettate da contesti politici particolari, furono inclusi i reati di devastazione e saccheggio, ma non è del tutto vero in quanto l'Art. 419 vi fu compreso limitata-

mente al reato di devastazione. Inoltre mentre quella del '68 aveva un'unica soglia di applicazione per i reati contemplati, l'amnistia del '70 introduceva una differenziazione tra reati commessi con finalità politiche (*Amnistia particolare*) e reati *comuni* (tra i quali furto, ricettazione e appropriazione indebita) regolati da una *Amnistia generale*: per i primi l'amnistia era di 5 anni, mentre per i secondi era di 3 anni. Due gli aspetti che indussero ad una tale decisione: da un lato la grande forza dei movimenti dell'epoca che premeva per un provvedimento liberatorio; dall'altro la rigidità concettuale dell'idea di giustizia (quasi una "ideologia" della giustizia) e il perbenismo culturale presenti nei partiti di sinistra (che fungevano ancora da interlocutori), mal digeriva un egual trattamento dei reati politici e di quelli comuni, ed anzi si opponeva persino al fatto che i reati comuni fossero amnistiati. (nota 2)

Mai comunque nelle rivendicazioni che venivano dai movimenti di quegli anni fu fatta distinzione tra reati politici e comuni, anni in cui – non a caso - prese corpo il movimento unitario di lotta dei detenuti e delle detenute nelle carceri. Perché allora correre il rischio di introdurla oggi questa distinzione, tra l'altro in un contesto complessivamente debole di rivendicazioni dentro e fuori dal carcere?

La cosiddetta amnistia sociale riguarda poi quell'aspetto dell'apparato repressivo mirato a colpire i movimenti di lotta, ma non incide sul sovraffollamento delle carceri. Ad esempio: nel testo che lancia la campagna per l'amnistia sociale, l'elenco dei reati con cui se ne motiva la richiesta è legato (quasi esclusivamente) a lotte e manifestazioni per la casa, il lavoro, la sanità etc. in modo da far risaltare il quadro della dimensione sociale dei problemi che quindi deve avere sbocco in una amnistia sociale. E perché no il furto? Cosa c'è oggi, in tempi di crisi come questa, di più sociale del rubare? Forse che non sono più veri i versi di Fabrizio De Andrè quando dice che *"è un delitto il non rubare quando si ha fame"*? Certo si può obiettare che è scontata l'inclusione di tanti reati comuni nella rivendicazione dell'amnistia sociale, ma l'obiezione vale anche all'inverso, cioè che sarebbe scontata l'inclusione dei reati più politici in una rivendicazione di amnistia generale.

L'impressione che si ricava dal testo dell'appello insomma, è che nel tentativo di "politicizzare" la questione dell'amnistia (riunificando il tema della repressione con quello della carcerazione), si finisca per introdurre una scala di priorità dei reati sulla falsariga di quanto fece il potere nel 1970, ovvero dando preferenza di trattamento ai reati politici rispetto a quelli comuni, attraver-

so una “amnistia sociale” che somiglierebbe molto all’“amnistia particolare” del 1970. Del resto che questa amnistia sociale abbia una precedenza di merito rispetto all’amnistia generale, lo suggerisce il testo stesso dell’appello quando, arrivando a concludere, dice che l’amnistia sociale può *“fungere da vettore per un percorso verso un’amnistia generale.”*

Il percorso verso una amnistia generale, lo sappiamo, è difficile. Tecnicamente perché è stato modificato in senso restrittivo l’Art. 79 della Costituzione. Politicamente perché scarseggiano gli interlocutori disposti a sostenerla in parlamento ma, soprattutto, perché è debole la protesta che sale dai movimenti e dalle stesse carceri. Nelle difficoltà e nei limiti che sono davanti ai nostri occhi e di cui abbiamo sin qui ragionato, tuttavia non vogliamo rinunciare ad amplificare la voce che viene dalle carceri e chiede amnistia e indulto generali per incidere sulle condizioni delle 67.000 persone recluse.

Altrettanto difficile e insidiosa è la via che porta a contrastare la repressione. Difficile perché si tratta di aggredire l’impianto stesso del codice penale, almeno nelle sue parti più persecutorie. Insidiosa perché può sfiancare i movimenti, sottrargli energie, spostando il terreno dello scontro da quello di classe a quello esclusivo della repressione.

Mantenere insieme questi due aspetti in una campagna di sensibilizzazione e lotta significa sommare tutte queste difficoltà. Occorre dunque che, oltre l'impegno e la costanza, ci sia anche chiarezza nei propositi e nei metodi di intervento perché in gioco ci sono le vite di migliaia e migliaia di detenuti, condannati, inquisiti, donne e uomini a cui non si può togliere la solidarietà e la speranza, ma nemmeno illuderli con accattivanti argomentazioni.

Una campagna sul tema delle carceri e dei carcerati e delle carcerate, a nostro avviso, non può che incentrarsi su una richiesta di amnistia generale e di condono che includa i reati più propriamente politici: se ciò sarà tradotto (e in che misura) in un conseguente provvedimento di legge, non può che dipendere dal grado di sensibilizzazione e mobilitazione che tutti e tutte insieme saremo capaci di sviluppare.

Altrettanto impegno va profuso nei confronti della repressione. Le casse di solidarietà e l'assistenza legale rappresentano l'indispensabile sostegno a chi è colpito da provvedimenti giudiziari, ma occorre qualcosa di più, se le analisi che facciamo ci portano a concludere che l'ordine pubblico è l'unico parametro usato dal potere per affrontare i contrasti sociali. Di qui la richiesta di abolire i reati discendenti dal codice Rocco, quelli asso-

ciativi, le aggravanti per terrorismo, i reati di devastazione e saccheggio, le abiezioni dell'ergastolo e del 41 bis (insieme ad una generale depenalizzazione dei reati). Richiesta che per avere una qualche possibilità di successo abbisogna - oltre che di movimenti forti e determinati a sostenerla - di un lavoro costante sul piano dell'informazione che vada oltre i confini di intervento dei movimenti stessi, per far emergere a livello generale quelle contraddizioni che le istituzioni e l'insieme delle forze politiche celano dietro l'alibi dell'ordine pubblico. Colpire sistematicamente gli individui ritenuti socialmente pericolosi, additandoli all'opinione pubblica come nemici della società, è il primo passo verso quella normalizzazione tante volte auspicata che punta all'eliminazione di ogni forma di conflitto, senza rimuovere le cause che li generano. Questa è la contraddizione di fondo su cui articolare le iniziative; questo è il significato più profondo della repressione che va combattuto e denunciato in ogni circostanza perché diversamente da quello che si vuol far credere, una società senza conflitti è anche una società senza diritti.

Note:

1) Articolo 419 C.P. **Devastazione e saccheggio**. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

2) A questo proposito sono indicativi alcuni passi dell'intervento di Giuliano Vassalli nel dibattito conclusivo tenuto alla Camera il 18 maggio 1970. *“L'amnistia, togliendo efficacia alla legge penale sia pure soltanto per il passato, è provvedimento pericoloso per lo Stato di diritto e può sonare incoraggiamento a talune forme di delinquenza o di scarso rispetto della legge”*. [...] *“L'amnistia è contro il principio stesso di giustizia, perché parifica il colpevole all'innocente, non permettendo, se non in termini assai limitati, il riconoscimento della estraneità dell'imputato al delitto che gli sia stato tuttavia ascritto”*. [...] *“A mio sommesso avviso, si offre l'occasione per constatare questa verità : e cioè per constatare che, mentre aveva pieno fondamento una richiesta di amnistia per gli eventi dell'« autunno caldo », piuttosto dubbio appare invece il fondamento della amnistia generale proposta dal Governo con l'articolo già 2 (ora 5) del disegno di legge”*.